

Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale delle Milizie n. 9;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- della nota dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto del 7 febbraio 2020, recentemente conosciuta, con oggetto: "Personale ATA – graduatorie di circolo e di istituto – controlli previsti dall'art. 7 del DM 640/17. Titoli di studio conseguiti presso scuole paritarie", nella parte in cui fa espresso riferimento all'Istituto Paritario e ai titoli di studio dallo stesso rilasciati agli studenti;
- del DM MIUR n. 640 del 30/08/2017 relativo al rinnovo delle graduatorie d'Istituto di terza fascia del personale ATA per il triennio 2017/2020, prorogato per il triennio 2018/2021, ove interpretato nel senso di cui alla nota dell'USR per il Veneto del 7 febbraio 2020;
- nonché, per quanto occorrer possa, delle note prott. n. 16728 del 3/12/2018 e n. 10293 del 6/9/2019, tutte recentemente conosciute, con le quali l'USR Veneto ha fornito indicazioni per gli aa.ss. 2018/19 e 2019/20 con riferimento al controllo delle dichiarazioni rese nel modello di domanda dai candidati inclusi nelle graduatorie di III Fascia ATA, ai sensi dell'art. 7, comma 5 del DM 640/2017, quali atti presupposti alla nota del 7 febbraio 2020;
- nonché, infine, di tutti gli altri atti anteriori e/o successivi, presupposti, connessi e consequenziali di estremi ignoti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e di Ufficio Scolastico Regionale Veneto;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2022 il dott. Emiliano Raganella e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che sul medesimo provvedimento adottato dall'USR Veneto del 7 febbraio 2020 si è espresso in senso favorevole il Consiglio di Stato con ordinanza cautelare n. 6768/2020 e che il Collegio non intende discostarsi da questo orientamento;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) accoglie e per l'effetto:

sospende il provvedimento impugnato.

Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 21 giugno 2022.

Compensa il pagamento delle spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2022 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Emiliano Raganella, Consigliere, Estensore

Giovanni Caputi, Referendario

L'ESTENSORE
Emiliano Raganella

IL PRESIDENTE
Giuseppe Sapone

IL SEGRETARIO

